



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA VI
POLIZIA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 128
Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DEL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno UNDICI del mese DICEMBRE, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

LA GIUNTA COMUNALE

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LA ROSA	Salvatore	V. Sindaco
3) RIPA	Maria Rosa	Assessore
4) NARDO	Sebastiano	Assessore
5) FAVARA	Massimiliano	Assessore

Presente	Assente
X	
	X
	X
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe STEFIO**

Partecipa in qualità di Segretario GENERALE DOTT. GIAMPO RCARO DANIELE

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto Indicato.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Li. 5/12/2019

Il Responsabile dell'Area VI
Magg. Sebastiano Barone

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, del D.Lgs. 267/200 e art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li. 5/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione: **SCHEMA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.**

PREMESSO che i Comuni, nell'ambito della propria autonomia normativa, adottano regolamenti nelle materie di competenza per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal vigente ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- che tra le predette materie rientrano le norme finalizzate a disciplinare l'ordinata e civile convivenza della comunità locale e a prevenire situazioni di pregiudizio per i cittadini, assicurando una più serena e pacifica convivenza delle modalità di vita collettiva;

CONSIDERATO che il citato regolamento di Polizia Urbana costituisce, per la sua vetustà, normativa regolamentare anacronistica e inadeguata a offrire adeguate risposte, sul piano dell'azione amministrativa, alla casistica degli illeciti riscontrabili in atto;

RITENUTO pertanto, necessario provvedere all'adozione di un nuovo regolamento comunale in linea con le moderne esigenze di Polizia Locale e segnatamente di Polizia Comunale, che costituisca per tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio un valido strumento di lavoro per assicurare le finalità anzidette, in linea con la normativa ed i principi costituzionali vigenti;

VISTO lo schema di Regolamento di Polizia Urbana predisposto dal Comando di Polizia Municipale, allegato alla presente proposta di deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

RILEVATO che il testo di approvazione, composto da numero 44 articoli, è stato predisposto, tenuto conto delle più svariate esigenze rappresentate dall'Amministrazione Comunale;

VISTI gli artt. 7 e 7bis n. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTE di provvedere in merito.



IL COMANDANTE
(Magg. Sebastiano Barone)

PROPONE

1. di approvare lo schema del Regolamento di Polizia Urbana, composto da numero 44 articoli, allegato alla presente proposta di deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento in esame;
2. di dichiarare abrogate tutte le norme precedentemente emanate in materia, in contrasto con il Regolamento in esame;
3. il presente Regolamento sostituisce ed abroga i precedenti regolamenti.

In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 7 e 7bis n. 267 del 18.08.2000 "T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. di** approvare la superiore proposta;
- 2. di** trasmettere il presente schema di regolamento al C.C. per la relativa approvazione
- 3. di** dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Steffo

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale
Dott. Daniele Ciamporcuro

Publicata all'albo Pretorio on-line
da _____
al _____

Il Messo Comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 11/12/2018

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale
Dott. Daniele Ciamporcuro

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di consiglio Comunale
N° del



INDICE

- Art. 1 Disciplina della polizia urbana – Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Prevenzione dei danneggiamenti
- Art. 4 Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgenza di fenomeni criminosi
- Art. 5 Concessione, autorizzazioni, licenze e permessi
- Art. 6 Vigilanza
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Comportamenti vietati
- Art. 9 Verde pubblico e privato
- Art. 10 Il Comune tutela ed assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città
- Art. 11 Mestieri ambulanti ed artisti di strada
- Art. 12 Negozi ed articoli per soli adulti
- Art. 13 Fanciulli
- Art. 14 Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte
- Art. 15 Addobbi festoni ecc.
- Art. 16 Monumenti e lapidi commemorative
- Art. 17 Volantinaggio e distribuzione oggetti
- Art. 18 Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica
- Art. 19 Deposito carico e scarico merci
- Art. 20 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 21 Dehors
- Art. 22 Altezza e sporgenza delle tende solari e infissi
- Art. 23 Uso di scale a mano in luogo pubblico
- Art. 24 Collaborazione in caso di incendio
- Art. 25 Commercio nei pubblici uffici

- Art. 26 Fontane pubbliche – idranti
- Art. 27 Divieto di giochi, lancio e gettito di oggetti
- Art. 28 Nettezza pubblica
- Art. 29 Sicurezza degli edifici pubblici
- Art. 30 Contrassegni del comune
- Art. 31 Traslochi
- Art. 32 Amministrazione degli stabili
- Art. 33 Accensione di polveri, liquidi infiammabili fuochi artificiali e fuochi in genere
- Art. 34 Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti
- Art. 35 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- Art. 36 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche guinzaglio e museruola
- Art. 37 Doveri dei proprietari dei cani
- Art. 38 Accesso negli esercizi pubblici (Bar, ristoranti, ec.)
- Art. 39 Divieti
- Art. 40 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Art. 41 Rimessa in ripristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
- Art. 42 Rimessa in ripristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità
- Art. 43 Disposizioni finali e transitorie



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della polizia urbana- Finalità ed ambito di applicazione

- 1) La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112;
- 2) Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano e la qualificazione dello stesso;
- 3) Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici (parchi, giardini, monumenti o beni di valore artistico, storico, culturale e religioso, luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti) sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade; alle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessiti di salvaguardia; impianti di uso comune; alle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente;
- 4) L'osservanza delle norme del presente Regolamento è obbligatoria per tutti coloro che si trovano anche temporaneamente nel territorio della Città;
- 5) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente regolamento dovranno essere osservate le singole disposizioni emanate dall'Autorità Comunale per situazioni contingenti relative agli ambiti materiali di cui ai commi precedenti ed i relativi ordini emessi dagli addetti che svolgono funzione di vigilanza ai sensi del successivo articolo e dagli altri uffici comunali incaricati, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione delle stesse;
- 6) Questo Regolamento di Polizia Urbana, detta norme autonome e/o integrative di disposizioni generali e/o speciali, in materia di:
 - a) Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano, la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale. Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - b) Occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) Acque interne;
 - d) Quietè pubblica e privata, la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - e) Protezione e tutela degli animali;
 - f) Esercizi pubblici;
 - g) Disciplina dei mestieri e delle attività lavorative, la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. E'



mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la piccola estetica che non comporti alcun rischio per la salute e l'incolumità fisica, l'abbigliamento e la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l'esercizio d'arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce; è inoltre attività di strada quella svolta da astrologi, da fotografi e da coloro che realizzano video e DVD;

- 7) Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana;
- 8) Ordinanze sindacali e ordini verbali, il Sindaco ed i dirigenti dei servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli Ufficiali ed Agenti della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia Giudiziaria.

Art. 2 **Definizioni**

- 1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - Le acque interne;
 - I monumenti e le fontane monumentali;
 - Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere-salvaguardati;
 - Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
- 2) Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
- 3) Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.



Art. 3

Prevenzione dei danneggiamenti

- 1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede;
- 2) E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete;
- 3) E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- 4) E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere a protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

Art. 4

Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi

- 1) Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione;
- 2) Il Sindaco con propria ordinanza, per esigenza di sicurezza urbana, può stabilire per determinate vie o zone del territorio del Comune, il divieto di fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero l'abbigliamento e le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività;
- 3) Ai soggetti che esercitano la prostituzione lungo le pubbliche vie è vietato assumere comportamenti pericolosi per la circolazione stradale;
- 4) Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori ed anziani, è vietato assumere sostanze stupefacenti in aree pubbliche e luoghi visibili al pubblico.

Art. 5

Concessioni, Autorizzazioni, Licenze e Permessi

E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza una speciale licenza dell'Autorità Municipale. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee. Rispettivamente s'intendono per permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportando o meno l'esistenza di manufatti o impianti (vedi Regolamento Edilizio), mentre per temporanee, le occupazioni di durata inferiore all'anno.



- 1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza indirizzata al Sindaco e/o al Comandante della Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze;
- 2) L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento;
- 3) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione;
- 4) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e/o in forma scritta e/o verbale;
- 5) Possono essere, altresì autorizzate, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche aventi carattere di occasionalità quali le manifestazioni culturali, artistiche, religiose, politiche, sindacali, folkloristiche, turistiche, sportive organizzate senza fine di lucro, da Enti Pubblici, partiti, sindacati, cooperative, associazioni varie, per una durata massima di 30 giorni. Le concessioni e le autorizzazioni, sono personali, vengono rilasciate senza pregiudizio dei terzi ed hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, del presente articolo, dal titolare della concessione o della autorizzazione. Per le domande concorrenti varrà l'ordine cronologico di presentazione;
- 6) Il Sindaco e/o il Comandante della Polizia Municipale possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, senza diritto a richiedere dal Comune indennità e/o compensi di sorta;
- 7) Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio i concessionari debbono anche osservare le disposizioni verbali date in luogo dai funzionari e dal personale della Polizia Municipale;
- 8) In casi particolari è facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati. Il Comune concedente è da ritenersi sollevato da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- 9) Le autorizzazioni sono a titolo oneroso salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione e sono subordinate al parere favorevole dei competenti Uffici Comunali, con particolare riferimento al rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, del rispetto della quiete pubblica, di non creare intralcio al transito dei pedoni e dei veicoli. Le attrezzature eventualmente posizionate debbono essere compatibili con il sito;
- 10) Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso di inadempienza da parte di quest'ultimo saranno



rimosse con ordinanza del Sindaco/Dirigente/Comandante della Polizia Municipale. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;

- 11) Le concessioni ed autorizzazioni devono essere tenute a disposizione nei luoghi in esse indicate e per il tempo della loro durata. Esse dovranno essere esibite ai Funzionari addetti del Comune, Ufficiali di P.G., Ispettori ed Agenti del Corpo della Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia che ne facciano richiesta e in caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne duplicato presentando all'Ufficio comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

Art. 6

Vigilanza

- 1) Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco o un suo delegato. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali;
- 2) Il Personale del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime;
- 3) All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi e/od Organi delle altre forze di Polizia dello Stato;
- 4) In riferimento al precedente comma 2 di questo articolo, gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa;

Art. 7

Sanzioni

- 1) Ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, salva diversa disposizione di legge, le violazioni delle norme del Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale, tra il limite minimo di € 25,00 ed il limite massimo di € 500,00. Le violazioni al presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'allegato A.
- 2) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti in applicazione alla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e dai Regolamenti Comunali;
- 3) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva;



- 4) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, con l'obbligo del ripristino dei luoghi ove sia necessario;
- 5) Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni stabilite dal presente Regolamento;
- 6) Qualora alla violazione di norme del Regolamento o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale;
- 7) In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido;
- 8) Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma 2 del presente articolo;
- 9) L'autorità competente a ricevere rapporti, scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui agli Artt. 17 e 18 della Legge 689/81, è individuata per competenza, ai sensi del combinato disposto dell'Art. 107 e Art. 109 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, nelle figure dei Dirigenti/Responsabili competenti per materia. I proventi sono destinati al Comune;
- 10) Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria;
- 11) Qualora la persona contravvenzionata rifiuti di dare il suo nome e cognome e le indicazioni necessarie per redigere il relativo verbale di contravvenzione, l'Agente accertatore, procederà ai sensi dell'Art. 651 del C.P. e se del caso a norma dell'Art. 157 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza;
- 12) Chiunque sia invitato a comparire innanzi all'Autorità Comunale dovrà ottemperare all'invito;
- 13) Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune di Carlentini. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n° 689;
- 14) Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 della legge 689/81, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa;
- 15) Al trasgressore non è ammesso il pagamento delle sanzioni previste dal presente regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore.



NORME DI COMPORTAMENTO

Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica.

Art. 8

Comportamenti vietati.

Ferme restando le disposizioni dettate dalle normative nazionali e regionali è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare pericolo per l'integrità fisica e morale delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di timore, spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo. In particolare, al fine di prevenire, contrastare e reprimere tutte quelle situazioni in cui si verificano comportamenti come il danneggiamento del patrimonio pubblico e/o privato e/o impedendone la fruibilità, determinando il degenerare della qualità urbana, è vietato:

- 1) Imbrattare o danneggiare facciate di edifici pubblici o privati;
- 2) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico e/o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dalle speciali disposizioni per tale scopo autorizzati;
- 3) Gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate;
- 4) Abbandonare coriandoli, riso, fiori o altro materiale o sostanza, lanciati su spazi pubblici, in occasione di cerimonie nuziali e di altro genere, tali materiali devono essere rimossi entro un ora dallo spandimento;
- 5) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- 6) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonchè legarsi o incatenarsi ad essi;
- 7) Collocare, affiggere o appendere alcunchè su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà in special modo ganci e qualsiasi oggetto che penzola dai balconi così come i sacchetti dei rifiuti solidi urbani;
- 8) Creare bivacchi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e/o scalinate di pertinenza, ostruire le soglie degli ingressi degli edifici pubblici e privati;
- 9) Soddisfare le esigenze fisiologiche corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- 10) Circolare creando pericolo con tavole, pattini o simili oggetti e giochi atti ad accelerare l'andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico che non siano a ciò espressamente destinate;



- 11) Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se e/o per gli altri e/o procurare danni;
- 12) Utilizzare gli impianti e/o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei tredici anni di età;
- 13) Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di veicoli. E' altresì vietato gettare qualsiasi liquido nei luoghi di pubblico transito così com'anche annaffiare vasi e fioriere protendenti su pubbliche vie, nonché annaffiare e/o spandere acqua sporca;
- 14) Riparare veicoli od autoveicoli in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite;
- 15) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- 16) Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- 17) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
- 18) Affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- 19) Depositare ovvero collocare nello spazio urbano senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società Redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità;
- 20) Proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio, ad atti comunque offensivi della decenza e della morale;
- 21) Mostrare anche allo scopo di muovere altrui pietà, qualunque parte della persona affetta da infermità ripugnanti;
- 22) Mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- 23) Commettere atti che siano contrari alla decenza pubblica, sdraiarsi nonché mostrare nudità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 24) Nei luoghi pubblici è proibito uccidere conigli, pollame, ecc... di spennare selvaggina in genere, polli ecc...e comunque di compiere atti spiacevoli davanti ai passanti;
- 25) Esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiori od altre parti di animali e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico, ovvero emanare odori nauseanti o molesti;



- 26) Ai macellai, salumieri, beccai, circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in custodie chiuse;
- 27) Nell'aggregato urbano esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi e terrazzi, che prospettano le vie e le piazze della città, panni, abiti, biancheria, materassi, stuoie, tappeti e simili;
- 28) Scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Le operazioni che sono consentite dal presente comma dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti;
- 29) Somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici ed in particolare a piccioni e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico o nelle parti comuni di edifici e proprietà private, fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati;
- 30) Ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- 31) Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- 32) Raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti anche con la semplice presenza sui marciapiedi, carreggiate, luoghi di culto, ospedali o case di cura, cimiteri o utilizzando cuccioli, femmine gravide ed animali in generale in precarie condizioni di salute;
- 33) Costruire con materiale di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche di stabilità precarie, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, fatte salve le norme per l'edificazione del vigente Regolamento Edilizio;
- 34) Sollevare o aprire chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità, senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e dei passanti;
- 35) Usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- 36) Recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;
- 37) Gettare sul suolo pubblico volantini, opuscoli, foglietti e/o simili.



DISPOSIZIONI SULLA TUTELA E SALVAGUARDIA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 9

Verde Pubblico

- 1) Nei luoghi a verde pubblico è vietato cogliere fiori, strappare rami, fronde e/o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare nella aiuole, lasciarvi entrare cani o altri animali domestici;
- 2) E' vietato trattenersi e/o introdursi nei giardini pubblici e/o in ogni altro luogo aperto al pubblico dopo l'orario di chiusura, inoltre è vietato danneggiare e/o spostare i sedili, di dormirvi o starvi sdraiati;
- 3) Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati, è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore;
- 4) E' vietato allestire tavoli, panche o altre consimili attrezzature per fare merende e/o feste, accendere fuochi o bracieri senza specifiche autorizzazioni;
- 5) E' altresì vietato salire sugli alberi, scuoterli, percuoterli, piantare chiodi, scagliare contro pietre, stendere qualunque oggetto sulle piante e/o sulle aiuole, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa che possa danneggiarli;
- 6) E' ancora vietato lordare o danneggiare lampioni, fontane, vasche, recinzioni e quant'altro sia di arredo all'interno di tali aree attrezzate;
- 7) E' altresì vietato sedersi o sdraiarsi in modo sconveniente nei sedili;
- 8) Oltre alle sanzioni previste è sempre dovuto il risarcimento dei danni arrecati alla proprietà pubblica determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Verde Privato

- 9) In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni;
- 10) E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale;
- 11) Tutti i proprietari di aree verdi private, confinanti con luoghi pubblici o da esse visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose, tale disposizione vale anche per il verde condominiale;
- 12) Tutti i proprietari di case con annesso giardino recintato da siepi ed altre essenze, sono obbligati ad osservare le distanze dai confini come prescritto dal codice civile. I proprietari devono mantenere le siepi all'interno del proprio confine di proprietà, inoltre sono tenuti ad osservare nella piantumazione di alberi di piccolo e alto fusto rispettivamente l'altezza del



primo palco a metri 2,50 in corrispondenza di marciapiede e a metri 4,5 sul ciglio della strada. Le siepi e gli arbusti non devono sporgere sui marciapiedi o sul ciglio della strada.

INQUINAMENTO ACUSTICO

ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

Il Comune tutela ed assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in Città.

Art. 10

- 1) Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e/o svolgere attività che siano fonte di molestie e/o di disturbo verso l'esterno;
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08,00, tra le ore 14,00 e le ore 16,00 e dopo le ore 22,00, gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare e/o disturbare i vicini;
- 3) L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita, pur che siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali. Non è consentito l'esecuzione di lavori e manutenzione nei giorni festivi a meno che gli stessi non siano da considerarsi lavori urgenti e di straordinaria rilevanza;
- 4) Chiunque, nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 13,00 e le ore 16,00 e tra le ore 22,00 e le ore 08,00, salvo la totale insonorizzazione dei locali in cui gli strumenti musicali vengono utilizzati;
- 5) E' altresì vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato a meno che non siano state prese cautele e precauzioni atte ad evitare tale inconveniente;
- 6) Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, in modo che non determinino immissioni che superino la normale tollerabilità consentita dalle vigenti normative;
- 7) I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari ed i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni, schiamazzi e rumori molesti di essere uditi all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 08,00;



- 8) Ai soggetti di cui al precedente comma è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori molesti e disturbi alle persone tra le ore 24,00 e le ore 08,00;
- 9) Nei locali di ritrovo di cui al comma 7, la propagazione di suoni da strumenti musicali, radio televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di riproduzione e/o diffusione non deve recare disturbo al vicinato e ai passanti;
- 10) I dispositivi antifurto installati nella abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli, debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti la durata massima è stabilita in 15 minuti primi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre all'esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme;
- 11) Fermo restando quanto stabilito dal codice della strada al riguardo dell'uso di apparecchi sonori radiofonici a bordo di veicoli fermi e/o in movimento, il suono di riproduzione emesso non deve essere udibile all'esterno dei veicoli stessi;
- 12) E' inoltre vietato lasciare in sosta i veicoli col motore acceso o comunque accentuare il rumore del veicolo con inutili accelerazioni quando il veicolo stesso sia fermo;
- 13) E' vietato nei luoghi pubblici l'uso senza giustificato motivo dei mezzi acustici di segnalazione degli autoveicoli;
- 14) E' parimenti vietato nei luoghi pubblici l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale, come radio grammofoni, organetti, piani armonici e simili nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci, anche a scopo pubblicitario, il divieto si estende anche alle abitazioni ed ai luoghi privati, quando ne derivi molestia alla quiete dei vicini. Dalle ore 24,00 alle ore 08,00, i suoni non dovranno essere percepibili alle abitazioni vicine (Art. 659 c.p.) (D.Lgs. 18.08.2000 n° 267);
- 15) Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, gli alterchi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi, nelle vie e nelle piazze cittadine, sia di giorno che a maggior ragione di notte;
- 16) Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete ed il sonno dei cittadini. Ciò è permesso anche in orari notturni ma solo per eventi e festività particolari. Di consuetudine il loro suono deve essere regolato tra le ore 07,00 e le ore 22,00;
- 17) I suonatori ambulanti, i saltimbanchi, i giocolieri, i cantanti, ecc., non possono esercitare la loro professione all'interno dell'abitato, senza aver ottenuto la regolare licenza. I predetti soggetti, ottenuta l'autorizzazione, non possono fermarsi, suonando, oltre quindici minuti nello stesso posto ed ad una distanza minore di 200 metri dal punto precedente. Inoltre non gli è consentito fermarsi davanti, alle scuole, agli asili, agli ospedali, alle case di cura, a tutti i pubblici uffici, alle chiese e tutti i luoghi di culto, compresi i cimiteri. Il loro suono o vociare è vietato tra le ore 23,00 e le 08,00;
- 18) E' vietato ai venditori ambulanti ed a chiunque intenda reclamizzare e pubblicizzare merci, derrate ecc., di servirsi di apparecchi di diffusione acustica sonora o di amplificazione acustica (altoparlanti) e di usare apparecchi di riproduzione musicale (registratori cassette,



- ecc.). I venditori ambulanti possono reclamizzare la loro merce solo a voce d'uomo, limitatamente tra le ore 08,00 e fino alle ore 13,30 nei soli giorni feriali, escluso la domenica e giorni festivi;
- 19) E' vietato altresì disturbare con bandeggiamenti, clamori, canti, schiamazzi e con altri mezzi e/o sistemi che possono provocare rumori, la quiete pubblica, il riposo e l'occupazione delle persone;
- 20) Le attività industriali ed artigianali, le officine, le autocarrozzerie, i laboratori, i cantieri di lavoro, e tutti coloro che per l'espletamento delle proprie attività o del proprio lavoro, usino attrezzature e strumenti, dovranno astenersi dal produrre e/o provocare rumori molesti durante le ore e periodi appresso specificati:
- a. Mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: dalle ore 13,00 alle ore 14,30 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00;
 - b. Mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre: dalle ore 13,00 alle ore 14,30 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00;
 - c. Mesi di giugno, luglio, agosto e settembre: dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00.
- 21) La pubblicità e la propaganda fonica, è consentita nel centro abitato della Città esclusivamente dalle ore 08,30 alle ore 13,00. La propaganda in caso di tornate elettorali, non è consentita a distanze inferiori a mt. 200, in linea d'aria, dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri, dagli asili nido, a tutti gli Uffici Pubblici, nonché dalle scuole di ogni ordine e grado, durante i giorni e le ore di lezione. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e/o della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro i limiti ragionevoli, tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica. Ai venditori ambulanti non è consentita la pubblicità della loro merce a mezzo di messaggi registrati, mandati in continua susseguenza ne tanto meno a fasi alterne;
- 22) Qualunque impianto di macchine nell'abitato deve essere fatto in modo che il funzionamento di esse non arrechi disturbo e/o molestia al vicinato;
- 23) Qualsiasi rumore procurato, non deve superare le seguenti fasce di rispetto espresse in decibel: Ore diurne (07,00 – 22,00 max 65 db); Ore notturne (22,00 – 07,00 max 40 db);
- 24) Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla legge 447/95 anche ai titolari di esercizi pubblici e circoli in attività;
- 25) E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo e/o molestie.

Art. 11

MESTIERI AMBULANTI E ARTISTI DI STRADA

- 1) Fatte salve le norme per il commercio su area pubblica e i provvedimenti comunali in materia, al fine di garantire la libera circolazione di veicoli e pedoni e tutelare la quiete delle persone, le attività commerciali itineranti e i mestieri ambulanti possono essere esercitati nella medesima via o piazza, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di vendita e comunque nel limite massimo di 2 ore;



- 2) Gli artisti di strada esercitano liberamente la loro attività nel rispetto delle leggi, del presente regolamento e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o domandare corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per la rappresentazione e con una superficie massima impegnata di 2 metri quadrati, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per l'artista o per il pubblico, vendere qualsiasi merce od oggetto. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico, intralciare la circolazione stradale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di 2 ore.

Art. 12

NEGOZI ED ARTICOLI PER SOLI ADULTI

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti posti in vendita;
- 2) Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza e gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 13

FANCIULLI

- 1) In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a sei (6) anni devono sempre essere accompagnati da persona di età non inferiore a quattordici (14) anni.

Art. 14

INSEDIAMENTI FUORI DALLE AREE COMUNALI APPOSITAMENTE PREDISPOSTE

- 1) E' vietato esercitare il campeggio o dimorare abitualmente in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati o comunque in qualsiasi luogo non autorizzato o espressamente destinato a tale scopo. La Polizia municipale e le altre Forze di dell'Ordine, procederanno ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate; procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché del ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.

Art. 15

ADDOBBI FESTONI ECC.



- 1) Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili, se non con il permesso dell'Autorità Comunale. La domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa. I festoni e luminarie privi di autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

Art. 16

MONUMENTI E LAPIDI COMMEMORATIVE

- 1) Prima di collocare monumenti, targhe e lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione dell'autorità comunale e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo;
- 2) A questo scopo dovranno sempre presentarsi in tempo utile, all'autorità comunale, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso;
- 3) L'autorità comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un apposita commissione.

Art. 17

PUBBLICITA'

Volantinaggio e distribuzione oggetti.

- 1) Il volantinaggio dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta;
- 2) Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto e la distribuzione di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri senza la preventiva autorizzazione dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza. Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua la distribuzione o il getto, quanto quella nel cui interesse viene fatta;
- 3) Le strutture di supporto dei mezzi pubblicitari non possono, nemmeno temporaneamente, essere collocate sul suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione ed in difformità delle norme regolamentari specifiche;
- 4) Nessuno potrà affiggere fuori degli appositi quadri di pubblicità manifesti, avvisi e simili sui muri e sugli spazi ed aree prospicienti le vie e le piazze pubbliche, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale;
- 5) E' vietato alterare, imbrattare, coprire, lacerare o distruggere i manifesti e gli avvisi, affissi sia negli appositi quadri di pubblicità che fuori, se autorizzati;



- 6) E' vietato il collocamento di insegne sui muri che prospettano luoghi di pubblico passaggio o da essi ben visibili senza l'approvazione del comune, al quale deve essere presentato il disegno dell'insegna e il testo della iscrizione;
- 7) Sono altresì vietati:
 - a) Le iscrizioni dipinte sul muro nudo;
 - b) Le insegne che a giudizio insindacabile del Comune siano tali da deturpare il pubblico aspetto;
 - c) Le iscrizioni il cui testo fosse scorretto nella locuzione, indecente nel concetto o disdicevole nella forma.

Art. 18

Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica.

- 1) Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere di oltre 10 cm dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo ed/od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili;
- 2) Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicola. Essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti;
- 3) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico;
- 4) E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti;
- 5) Qualora siano esposti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno;
- 6) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 19

DEPOSITO CARICO E SCARICO MERCI

- 1) E' vietato depositare e lasciare sul suolo pubblico materiale di scavo, rottami, calcinacci ed ogni residuo di demolizione, eccettuati i casi in cui l'autorità comunale riconosciuta l'assoluta necessità di ciò fare, ne rilasci espressa licenza;
- 2) Il carico e lo scarico di qualsiasi materiale deve essere fatto evitando di imbrattare le aree pubbliche, le quali, in ogni modo, al termine delle operazioni di carico o scarico, dovranno essere accuratamente ripulite;
- 3) La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni di carico e scarico, è concessa a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza lasciarle sul suolo pubblico. Per



scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'autorità comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione stradale. Le predette operazioni di carico e scarico devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro del suolo pubblico. Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza l'autorità comunale potrà provvedervi direttamente, con rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 20

OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE DI VEICOLI

- 1) L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano l'attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante il locale, di lunghezza non superiore al fronte del medesimo e di profondità valutata di volta in volta dagli uffici competenti. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa;
- 2) La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere;
- 3) E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1 di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

Art. 21

DEHORS

- 1) I titolari di esercizi pubblici di somministrazione possono, previo ottenimento di titolo autorizzativi e pagamento della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza pubblica;
- 2) I titolari di cui al comma 1, e di ogni altra attività aperta al pubblico, devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dai clienti e dai frequentatori degli stessi;
- 3) L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei relativi gestori. Nella concessione sarà precisato il periodo e l'orario dell'occupazione stessa. Comunque sul marciapiede deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,00 di larghezza. In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 22



ALTEZZA E SPORGENZA DELLE TENDE SOLARI E INFISSI

- 1) Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo. L'autorità comunale ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purchè in senso longitudinale ed in ogni caso non oltre la larghezza del marciapiede. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato ed in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio. Le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere le lampade dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità;
- 2) Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione degli uffici competenti e/o al rispetto di specifiche prescrizioni;
- 3) L'esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso. La sporgenza non deve superare 10 centimetri, fino all'altezza di metri 2,20 dal suolo.

Art. 23

USO DI SCALE A MANO IN LUOGO PUBBLICO

- 1) Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano, senza che la base sia sempre custodita da persona all'uopo idonea.

Art. 24

COLLABORAZIONE IN CASO D'INCENDIO

- 1) In caso d'incendio tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'autorità può requisire gli oggetti di privati utili per l'opera stessa.
- 2) In ogni caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne e simili.

Art. 25

COMMERCIO NEI PUBBLICI UFFICI

- 1) E' vietato trattenersi nell'interno, all'ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo per esercitarvi qualsiasi commercio sotto qualsiasi forma.

Art. 26

FONTANE PUBBLICHE – IDRANTI

- 1) Salvo specifiche situazioni di emergenza comprovabili in loco è vietato:
 - a) Bagnarsi nelle pubbliche fontane;



- b) Aprire senza permesso dell'autorità comunale le cassette stradali degli idranti, prendervi acqua o in qualsiasi modo manometterle;
- c) Attingere acqua alle fonti pubbliche con barili o altri recipienti di capacità superiore a quelli di comune uso domestico;
- d) Di bere alle fontanelle applicando la bocca al foro di erogazione del rubinetto;
- e) Impedire il libero afflusso dell'acqua sgorgante dalle fontane pubbliche facendo uso specialmente di tubi flessibili e di quanto altro capace, attaccati direttamente ai rubinetti, oppure applicando la mano ed oggetti qualsiasi alla bocca del rubinetto per deviarne il getto;
- f) Lasciare aperti i rubinetti dopo averne fatto uso;
- g) Abbeverare animali, rinfrescare ortaggi o lavare oggetti di qualsiasi natura alle fonti pubbliche;
- h) Gettare o lasciare cadere oggetti o liquidi nei corsi d'acqua, nelle fontane, come pure immergervi qualsiasi oggetto e/o imbrattare le acque;
- i) Otturare con qualsiasi mezzo le fonti pubbliche;
- j) E' sempre consentito, senza restrizioni di sorta, l'uso degli idranti ai Vigili del Fuoco ed alle organizzazioni della Protezione Civile. Permessi straordinari possono essere dati in deroga, anche oralmente in casi di necessità ed urgenza, da parte del Sindaco, degli organi della Polizia Municipale o da parte dei responsabili del settore tecnico.

Art. 27

DIVIETO DI GIOCHI, LANCIO E GETTITO DI OGGETTI

- 1) E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito. Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione;
- 2) E' vietato gettare dalle finestre e/o da altre aperture degli edifici, immondizie, calcinacci, avanzi di frutta ed in genere qualsiasi sostanza solida o liquida, sia che le finestre o aperture stesse prospettino sul suolo pubblico, sia sui cortili interni dei fabbricati, sia su giardini o villette attigue prospicienti le abitazioni;
- 3) E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati;
- 4) E' vietato gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e/o cantieri di lavoro e/o stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele. Ai trasgressori oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere a proprie spese, all'immediata nettezza



del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e/o cose.

Art. 28

NETTEZZA PUBBLICA

E' dovere dei cittadini di contribuire a mantenere costantemente pulite le piazze, le strade ed in genere tutti i luoghi pubblici od aperti ad uso pubblico, servendosi all'occorrenza ed, ove esistano, degli appositi cestini opportunamente collocati. Ai trasgressori oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata remissione in ripristino dei luoghi.

- 1) E' proibito gettare od accumulare sull'area pubblica od aperta al pubblico, immondizie, rottami ed , in genere qualsiasi sostanza solida o liquida;
- 2) I rifiuti solidi urbani asportabili con il normale servizio di raccolta devono essere messi a cura dell'utente in appositi sacchi, convenientemente costipati e sigillati, dopo essere stati eventualmente ridotti in dimensioni e forme per non provocare ingombri eccessivi o rotture. Tali sacchi, devono essere posti lungo il bordo delle strade secondo il calendario prefissato del loro contenuto di raccolta differenziata, ovvero tutti i giorni feriali dalle ore 06,00 alle ore 08,00, esclusi tutti i giorni festivi;
- 3) Chiunque si trovi nella eccezionale necessità di trasportare spazzature e immondizie, sempre che si tratti di cosa non avente carattere di continuità, deve comunque usare cassette a perfetta tenuta, incatramate internamente o rivestite di zinco, aventi altresì adatte coperture o sacchi impermeabili o botti in legno ben tappate per impedire ogni e qualunque spandimento ed esalazioni moleste e/o insalubri;
- 4) Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza dei luoghi stessi;
- 5) Ogni proprietario di case o di altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili, incaricando all'uopo persona capace di curare anche l'osservanza dei regolamenti municipali e di impedire che detti luoghi risultino comunque ingombri;
- 6) Le porte, le inferriate, le persiane e i davanzali delle finestre, i graticolati delle cantine e dei seminterrati, ogni altro cartello o affisso prospettante sulle vie e piazze pubbliche dovranno essere mantenuti in aspetto decoroso e puliti dalla polvere e dalle ragnatele;
- 7) I proprietari di case devono curare che le parti di case di uso comune a più inquilini, siano tenute e sgombre di ogni immondizia e non ci si faccia deposito di acque luride e stagnanti;
- 8) I tetti, le sommità di qualsiasi edificio, i terrazzi in aggetto alle facciate delle case, dovranno essere spazzati prima o durante il pubblico servizio di nettezza della strada o piazza sulla quale prospettano, adottandosi all'uopo tutte le cautele possibili perché non venga arrecato danno o molestia ai cittadini;
- 9) Le aree di vendita pubbliche o di uso pubblico e nelle zone del mercato, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. Quando l'attività si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un ora dall'orario di chiusura. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, ecc. devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle



stesse. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare all'ufficio igiene del Comune, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro un ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni. Ai trasgressori oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e cose.

DEPOSITO RIFIUTI NEI CASSONETTI

- 10) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori, all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso. Qualora i contenitori siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. Per il ritiro dei rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o altri materiali ingombranti non pericolosi, bisogna concertare con l'ufficio di igiene ed ecologia i modi e tempi per il ritiro stesso;
- 11) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle normative a tal proposito in vigore;
- 12) E' inoltre vietato depositare all'interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

Art. 29

SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI

- 1) Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, rovina e allagamenti;
- 2) Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dimessi o abbandonati di provvedere alle necessarie misure di sicurezza. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo introdotto nell'edificio e nell'area di pertinenza favorente l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate;
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche;
- 4) Quando si procede a ripuliture o rifacimenti di tetti od a costruzione e restauri di fabbricati posti sulle pubbliche vie e/o piazze, il materiale di demolizione deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti. Durante tali operazioni di demolizione o di restauro si dovranno collocare nella via sottostante appositi segnali in numero sufficiente, onde dare avviso ai passanti della interruzione del transito. Sulle



impalcature dovranno altresì essere collocati acconci ripari atti ad impedire che materie solide, calcinacci o quant'altro cadano con pericolo della immunità dei passanti.

Art. 30

CONTRASSEGNI DEL COMUNE

- 1) E' vietato usare lo stemma della Città, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione e previo accordo con la stessa.

Art. 31

TRASLOCHI

- 1) Qualora in occasione di un trasloco, si ha la necessita di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, l'interessato deve presentare istanza, in duplice copia al Comandante della Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osta, il Comandante predetto, restituisce la copia munita di visto autorizzante.

Art. 32

AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- 1) Nell'atrio dei condomini deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo dell'Amministratore ed il recapito telefonico, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti.

Art. 33

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI E FUOCHI IN GENERE

Sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

- 1) Salvo quanto previsto dalle norme vigenti e dal "Regolamento sui Fuochi Controllati in Agricoltura", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 29.04.2008, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma. E' assolutamente vietato:
 - a) L'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti e/o privati;
 - b) Gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;



- c) Fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
 - d) Accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni e/o ai passanti;
 - e) Detenere nelle case per civili abitazioni, solai, sotterranei e loro pertinenze materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici;
 - f) Utilizzare quale combustibile qualunque tipo di rifiuto, plastica, legna verniciata, qualunque tipo di materiale che risulti dannoso per la salute pubblica ed il cui smaltimento è regolato dalle leggi vigenti in materia;
 - g) Accatastare allo scoperto, nei cortili in area vicina ad altri fabbricati, su scale, corridoi, etc. legna, carta e/od altro materiale di facile accensione, in quantità notevole, se non adottando le opportune cautele che potranno essere prescritte dall'Amministrazione Comunale;
- 2) Per ragioni di sicurezza ed onde evitare disturbi al vicinato, chi fa uso di combustibili solidi o effettua attività pro di cottura di cibi, ha l'obbligo di provvedere ad idonea pulizia delle canne fumarie. Agli esercenti di professione, ai commercianti in genere, agli artigiani, che nell'esercizio della loro attività debbono compiere operazioni che determinano fumo od odori nauseanti o molesti, di eseguirle sul suolo pubblico, facendo in modo che le eventuali faville non si espandono per le pubbliche vie.

Art. 34

PROTEZIONE DA SCHEGGE, LAVORI ARTIGIANALI E VERNICIATURA MANUFATTI

- 1) I marmisti, muratori, fabbri ed operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo, per impedire, in modo tassativo, che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione;
- 2) I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza;
- 3) Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso od in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati;
- 4) I titolari delle imprese od i proprietari dei siti, sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere;
- 5) Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi e/o cose.

Art. 35

CORTEI, CERIMONIE, RIUNIONI E MANIFESTAZIONI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie e/o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando della Polizia Municipale, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. L'avviso al Sindaco, dovrà essere dato almeno trenta giorni prima, per le manifestazioni che



comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti e/o divieti alla circolazione;

- 2) Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dagli uffici preposti;
- 3) Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando della Polizia Municipale;
- 4) E' vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 36

Accesso ai Giardini, Parchi ed Aree Pubbliche Guinzaglio e Museruola

- 1) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi;
- 2) Nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola;
- 3) I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche dentro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, vengono utilizzati per tale scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di "Pet Therapy";
- 4) Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 37

Doveri dei Proprietari dei Cani

Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere.

- 1) La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto;
- 2) Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale e comunque non inferiore ad una



superficie di 8 mq. Ogni cane in più, comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4;

- 3) Se il cane è tenuto legato, i mezzi di contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Collare non di tipo scorsoio;
 - b) Assenza sporgenze, rami, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione;
 - c) Lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante, in ogni caso non deve essere inferiore a 1,5 metri. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitarne i movimenti. E' precluso l'uso di corde e di cavi d'acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale;
 - d) Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente;
- 4) Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario dell'animale, mettere in atto tutto quanto è necessario al fine di tutelare e garantire la pubblica quiete ed il riposo delle persone;
- 5) Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 38

Accesso Negli Esercizi Pubblici (Bar, Ristoranti, ecc.)

- 1) I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Carlentini;
- 2) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente di Igiene e Sanità di questo Comune, specificandone i motivi.

Art. 39

Divieti

A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

- 1) E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune;
- 2) E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto. La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto;



- 3) La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale;
- 4) E' vietato tenere i cani in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute;
- 5) E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica e altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti;
- 6) E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi;
- 7) E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
- 8) E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi di vita, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento;
- 9) E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale;
- 10) E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringibocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
- 11) E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica;
- 12) E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti;
- 13) Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino alla emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale;
- 14) Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali, certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità di controllo competenti;
- 15) E' vietato a chiunque spargere e/o depositare esche avvelenate e/o altro materiale contenente veleni i luoghi ai quali possono accedere animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune presso l'Ufficio Ecologia e Sanità, che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario;
- 16) E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il 18° anno di età;
- 17) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo Regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio Ecologia e Sanità competente;
- 18) E' vietato affidare i cani a persone, associazioni, enti o società che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'Art. 444 del C.P.P., per i delitti previsti dagli Artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del C.P. così come anche modificati dalla legge 189/2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito;



- 19) E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 gg. di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario;
- 20) E' vietato tenere cani in terrazze o balconi, per periodi di tempo e spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento;
- 21) E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcagli temporanei con metodi incruenti e che creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;
- 22) E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
- 23) E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad alto volume da essere considerato nocivo;
- 24) E' vietato lasciare animali chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione;
- 25) E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento;
- 26) E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
- 27) E' assolutamente vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali;
- 28) E' severamente vietato abbandonare in qualsiasi parte del territorio comunale, compresi parchi, giardini e qualsiasi tipologia di corpo idrico, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona od esotica. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da centri di recupero o istituti scientifici autorizzati ai sensi delle norme vigenti;
- 29) E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce;
- 30) E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

Art. 40

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per i rifiuti solidi urbani;
- 2) L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale;
- 3) I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali;
- 4) Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie;
- 5) L'obbligo della raccolta degli escrementi vale anche per i detentori di specie animali diverse dai cani.



PROCEDURA DI RIMESSA IN RIPRISTINO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Rimessa in ripristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

- 1) Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'Agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art. 42

Rimessa in ripristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

- 1) Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al Dirigente dell'Area competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

DASPO URBANO

Art. 43

Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

- 1) Le zone ricadenti in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree verdi e marine, luoghi di culto, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cura e di cultura o comunque interessati da consistenti flussi di visitatori, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L.20.02.2017. n° 14, come convertito dalla Legge 18.04.2017. n° 48, cd DASPO Urbano;
- 2) La disciplina anzidetta di cui al comma 1 del presente articolo si applica nel territorio comunale, zone montane e zona marittima comprese;
- 3) La disciplina di cui al comma 1, si applica altresì a tutte le aree comunali adibite a verde pubblico, parcheggi e zone di sosta, negli androni dei supermercati, nelle vicinanze dei luoghi di culto e nelle vicinanze del cimitero come anche in prossimità di impianti sportivi pubblici presenti nel territorio comunale ancorchè al di fuori delle perimetrazioni di cui al comma 2.



Art. 44

DIVIETI DI OCCUPAZIONE E STAZIONAMENTO A CUI CONSEGUE L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

- 1) Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo ai sensi delle vigenti leggi o del presente regolamento, all'accertamento di comportamenti di seguito indicati, suscettibili di impedire l'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche e/o di uso o dominio pubblico, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300, e dell'ordine di allontanamento e successivamente in caso di reiterazione del divieto di accesso nelle 48 ore successive l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione da euro 100 a euro 500. Qualora dalla condotta tenuta possano derivare pericoli di sicurezza, verrà esposta denuncia indirizzata al Sig. Questore, che adotterà i consequenziali provvedimenti di competenza.
- Si applica la disciplina del DASPO a chiunque:**
- a) Si intrattiene negli spazi pubblici o di uso pubblico in violazione dell'Art. 688 del codice penale in stato di ubriachezza se costituisce condotta che impedisce l'accessibilità e la fruizione delle predette aree;
 - b) Compie atti contrari alla pubblica decenza di cui all'Art. 726 del codice penale;
 - c) Bivacca, impedendo l'accesso ad edifici di valore storico e monumentale ostruendo le soglie degli ingressi;
 - d) Esercita l'attività di parcheggiatore abusivo, ferma restando l'applicazione dell'Art. 7 comma 15 bis del D.Lgs. 30.04.1992. n° 285;
 - e) Esercita il commercio abusivo su area pubblica, ferma restando l'applicazione delle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 45

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il cittadino che si crede lesa nell'operato degli agenti comunali potrà farne motivato reclamo scritto al Sindaco;
- 2) E' in facoltà dell'autorità comunale di stabilire le tariffe o di pubblicare le istruzioni speciali che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente regolamento nonché di emanare speciali ordinanze integrative delle norme dal medesimo sancite;
- 3) Il presente regolamento abroga i precedenti e tutte le altre disposizioni contenute in altri speciali regolamenti ed ordinanze che siano contrarie a quelle qui stabilite oppure relative ad identici fatti qui disciplinati;
- 4) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al termine del periodo di pubblicazione per la durata di quindici giorni all'albo pretorio, dopo l'intervenuta approvazione da parte della competente autorità tutoria.



Allegato A

Prontuario delle violazioni alle norme del Regolamento di Polizia Urbana

Il presente Prontuario identifica le violazioni alle norme del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana ed è essenzialmente rivolto a tutti coloro i quali operano nell'attività di controllo, accertamento e prevenzione degli illeciti amministrativi, civili e penali.

Art. 8 Comportamenti Vietati

Art. 8 commi 1, 2, 3, 18, 33 e 34 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 8 Comportamenti Vietati

Art. 8 comma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 37 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 8 Comportamenti Vietati

Art. 8 commi 35, 35 Sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del terzo del massimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 166,66.

Art. 9 Verde Pubblico e Privato



Art. 9 commi 1, 2, 3, 7, 9, 10 e 11 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 9
Verde Pubblico e Privato

Art. 9 commi 4, 5, 6 e 12 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 10
Inquinamento Acustico – Abitazioni e altri luoghi privati

Art. 10 commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 10
Inquinamento Acustico – Abitazioni e altri luoghi privati

Art. 10 commi 6, 7 e 14 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 - per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 11
Mestieri ambulanti – Artisti di strada

Art. 11 commi 1 e 2 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 12
Negozi ed articoli per soli adulti

Art. 12 commi 1 e 2 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 13
Fanciulli

Art. 13 comma 1 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 14
Insedamenti fuori dalle aree comunali



Art. 14 comma 1 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 15
Addobbi e festoni

Art. 15 comma 1 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 16
Monumenti e lapidi commemorative

Art. 16 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 17
Volantinaggio e distribuzione oggetti

Art. 17 commi 1, 2, 3 e 5 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 17
Volantinaggio e distribuzione oggetti

Art. 17 commi 4 e 7 (Lettera a, b, c) Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 17
Volantinaggio e distribuzione oggetti

Art. 17 comma 6 Sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del terzo del massimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 166,66.

Art. 18
Esposizione di merci e oggetti

Art. 18 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 19
Deposito carico e scarico merci



Art. 19 commi 1, 2 e 3 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 20

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

Art. 20 commi 1, e 3 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 21

Dehors

Art. 21 commi 2, e 3 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 22

Altezza e sporgenza delle tende solari

Art. 22 commi 1, 2, e 3 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 23

Uso di scale a mano in luogo pubblico

Art. 23 comma 1 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 25

Commercio nei pubblici uffici

Art. 25 comma 1 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 26

Fontane pubbliche idranti

Art. 26 comma 1 (Lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i) Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 27

Fontane pubbliche idranti



Art. 27 commi 1, 2 e 3 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 27
Fontane pubbliche idranti

Art. 27 comma 4 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 28
Nettezza pubblica

Art. 28 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 29
Sicurezza degli edifici pubblici

Art. 29 commi 1, 2, 3 e 4 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 30
Contrassegni del Comune

Art. 30 comma 1 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 31
Traslochi

Art. 31 comma 1 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 32
Amministrazione degli stabili

Art. 32 comma 1 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 33
Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere



Art. 33 commi 1 (Lettere a, b, c, d, e, f, g), 2 Sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100,00.

Art. 34

Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

Art. 34 commi 1, 2, 3, 4, e 5 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 35

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Art. 35 commi 1, 2, 3, 4, e 5 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 36

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche – Guinzaglio e museruola

Art. 36 commi 1, 2, 3, e 4 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 37

Doveri dei proprietari dei cani

Art. 37 commi 1, 2, 3 (Lettere a, b, c, d), 4, 5 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 38

Accesso negli esercizi pubblici (bar, ristoranti ecc.)

Art. 38 comma 2 Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 39

Divieti



Art. 39 commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 28
Sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo edittale di € 250,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 50,00.

Art. 39
Divieti

Art. 39 commi 5, 6, 15, 27, 29, e 30 Sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 166,66.

Art. 40
Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Art. 40 commi 1, 2, 3, e 5 Sanzione da un minimo di € 100,00 ad un massimo edittale di € 500,00 – per cui viene comminata la sanzione da pagare, nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 166,66.

DASPO

Art. 44

Art. 44 comma 1 Sanzione da un minimo di € 50 ad un massimo edittale di € 400 – per cui viene comminata la sanzione da pagare nella misura del doppio del minimo, ossia la più favorevole al trasgressore, in € 100.

Per le violazioni non previste nel presente Regolamento e Prontuario valgono le norme stabilite dalle Leggi Nazionali e Regionali.